

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO DEL SETTORE N. 31 IN DATA 17-07-2026

Oggetto: LIMITAZIONI IN MATERIA DI ORARI DI ESERCIZIO, DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che i residenti nel centro storico hanno espresso forti preoccupazioni come da istanze pervenute a protocollo per il disturbo provocato dalle persone che stazionano nelle aree pubbliche della suddetta zona fino alle prime ore del mattino;

CONSIDERATO CHE l'aggregazione notturna e le conseguenti criticità si concentrano nel centro storico, in prossimità di pubblici esercizi dediti alla somministrazione e/o alla vendita di prodotti alcolici, i quali restano aperte fino a tarda notte;

CONSTATATO che l'acquisto di bevande alcoliche e superalcoliche effettuato negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle ore notturne fomenta il fenomeno della presenza di soggetti in stato di alterazione psico-fisica che provocano disturbo alla quiete e al riposo delle persone;

CONSIDERATO CHE la validità temporale dei punti n. 1 e 2 dell'Ordinanza sindacale n. 10 del 16/04/2026 risulta esaurita in data 17/05/2026;

VALUTATA PERTANTO di intervenire nuovamente in materia di limitazioni in materia di orari di esercizio, di vendita, somministrazione, consumo di bevande alcoliche nelle more dell'adozione di una eventuale norma regolamentare che disciplini l'ambito in oggetto;

RICHIAMATO l'art 50 del DLSG 267/2000 nella fattispecie:

comma 5 "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale

rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;

comma 7-bis “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.”

VISTI:

Il Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

La Legge n°689/1981;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa integralmente richiamate, con esclusione degli eventi autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

DALLE ORE 18.00 DEL 18/07/2026 al 16/08/2026

- 1) Nelle vie: Piazza Eroi, Piazza Prinetti, Via C. Baslini, Via Manzoni, Piazza Vittoria, Piazza Italia, Via Trento, Via Fiori, Via F. Viganò, Viale Lombardia, Piazza Libertà, Via Pascoli, Parcheggio Viale Cornaggia, Via Don Cesare Cazzaniga, Via Monsignor Natale Basilico, Viale Cornaggia, Piazza Don Minzoni, Via G. Mameli, Via Indipendenza, Via P. Paolo Arlati, Via Quintaberta, Via Parini, Via Roma, Via Sant'Ambrogio.
- La chiusura degli esercizi commerciali del settore somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 01:30 sino alle ore 06:00.

2) Su tutto il territorio comunale:

- Il divieto dalle ore 22:00 alle ore 06:00, di commercio per asporto di qualsiasi bevanda alcolica e superalcolica da parte delle strutture di vendita (market, supermercati, minimarket, ...), ivi compresi i distributori automatici.

AVVERTE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 ai sensi dell'art 50 comma 7 bis del TUEL

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il quale prevede che nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e TUEL, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 TULPS

DISPONE

La pubblicazione all'Albo pretorio Comunale

TRASMETTE

il presente provvedimento a

Prefettura di Lecco

Questura di Lecco

Compagnia Carabinieri di Merate

Comando di Polizia Locale di Merate

Ufficio Suap del Comune di Merate

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

IL SINDACO

MATTIA SALVIONI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*